

BGer 4A 214/2011 vom 18. Oktober 2011

Bundesgericht, 2011-10-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_214_2011

FR: TF 4A 214/2011 du 18 octobre 2011

IT: TF 4A 214/2011 del 18 ottobre 2011

Regeste

arbitrato internazionale | Giurisdizione arbitrale

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con potere cognitivo pieno la propria competenza e l'ammissibilità del gravame (DTF 135 III 1 consid. 1.1).

E. 1.1

L' art. 77 cpv. 1 LTF ammette il ricorso in materia civile contro le decisioni arbitrali alle condizioni poste dagli art. da 190 a 192 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP). Questa legge è applicabile perché la sede dell'arbitrato è Lugano e le parti, al momento della stipulazione del patto di arbitrato, non avevano sede o domicilio in Svizzera né vi dimoravano abitualmente (art. 176 cpv. 1 LDIP).

E. 1.2

Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro la decisione finale dell'arbitro unico (art. 90 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF). Non occorre poi stabilire se l' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF sia in concreto applicabile, atteso che il valore di lite di fr. 30'000.-- è superato. I ricorrenti B._____ Ltd., C._____ Ltd. e B._____, soccombenti innanzi all'arbitro unico, hanno il diritto di ricorrere (art. 76 cpv. 1 LTF). Discutibile potrebbe essere, come obietta l'opponente, la legittimazione di D._____ Trust, il quale, pur avendo partecipato come attore al procedimento, è stato coinvolto nel dispositivo del lodo solo per il tramite del trustee C._____ Ltd. Dal momento che il ricorso consiste di una motivazione unica, che non distingue la posizione dei singoli attori, e avrà l'esito che si vedrà, si può tuttavia concedere il diritto di ricorrere (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF) anche a D._____ Trust, senza approfondire la sua posizione processuale.

E. 1.3

I motivi di ricorso in materia di arbitrato internazionale sono enumerati esaustivamente all' art. 192 cpv. 2 LDIP . Il Tribunale federale esamina soltanto le censure che il ricorrente propone e motiva (art. 77 cpv. 3 LTF). La motivazione sottostà alle esigenze dell' art. 106 cpv. 2 LTF , analoghe a quelle che vigevano per il ricorso di diritto pubblico; sotto questo profilo l'entrata in vigore della LTF nulla ha mutato (DTF 134 III 186 consid. 5). Il ricorrente deve perciò indicare chiaramente le norme di diritto che ritiene violate e precisare in cosa consista la violazione (DTF 128 III 50 consid. 1c).

E. 1.4

Il ricorso in materia di giurisdizione arbitrale ha natura cassatoria (art. 77 cpv. 2 LTF che esclude l'applicazione dell' art. 107 cpv. 2 LTF nella misura in cui quest'ultima disposizione permette al Tribunale federale di giudicare esso stesso nel merito). La domanda di rinvio degli atti all'arbitro affinché decida di nuovo nel senso dei considerandi è inammissibile.

E. 1.5

Le risposte al ricorso inoltrate dal convenuto e dall'arbitro non contengono elementi nuovi, decisivi per la causa, tali da rendere necessario un secondo scambio di scritti. La replica spontanea presentata dai ricorrenti sarà nondimeno considerata, in quanto necessario, in conformità con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in merito all' art. 6 n. 1 CEDU (sulla questione cfr. sentenza 5A_119/2011 del 29 marzo 2011 consid. 2.2). Sono però inammissibili censure che i ricorrenti avrebbero potuto proporre già entro il termine di ricorso (DTF 135 I 19 consid. 2.2).

E. 1.6

Il Tribunale federale è vincolato all'accertamento dei fatti contenuto nel lodo. Non lo può rettificare nemmeno se fosse manifestamente inesatto, giacché l'art. 77 cpv. 2 esclude l'applicazione dell' art. 105 cpv. 2 LTF (DTF 133 III 139 consid. 5; sentenza 4A_376/2008 del 5 dicembre 2008 consid. 3.3). Ne viene anche l'inammissibilità dei documenti nuovi prodotti dai ricorrenti davanti al Tribunale federale.

E. 2

I ricorrenti si prevalgono principalmente del motivo di ricorso dell'art. 190 cpv. 2 lett. d LDIP: ritengono che l'arbitro unico abbia violato il loro diritto di essere sentiti nonché il principio della parità di trattamento. Accessoriamente invocano anche l'art. 190 cpv. 2 lett. c LDIP. L'atto di ricorso è però di difficile lettura, di struttura complessa, confuso e ripetitivo. I ricorrenti mettono sotto il cappello del diritto di essere sentiti molte critiche che nulla hanno a che vedere con tale diritto; esse attengono per lo più al merito, all'apprezzamento delle prove, e sono formulate come se ci si trovasse in istanza d'appello. Il Tribunale federale esaminerà soltanto le censure che emergono con sufficiente chiarezza e che sono motivate rispettando i requisiti posti dagli art. 77 cpv. 3 e 106 cpv. 2 LTF.

E. 3

La prima violazione del diritto di essere sentiti consiste, a mente dei ricorrenti, nell'aver l'arbitro rifiutato i documenti da A-1 a A-44, dopo che in precedenza ne avrebbe lasciato intendere l'ammissibilità. Questi documenti, inoltrati dagli attori per posta elettronica il 12 luglio 2010 insieme con la comparsa conclusionale, sono stati stralciati con decisione incidentale del 13 luglio 2010: l'arbitro ha ritenuto che la produzione non fosse stata autorizzata e contrastasse con le direttive impartite in precedenza. I ricorrenti non impugnano tale decisione incidentale, sebbene la menzionino, né si confrontano con la motivazione dell'arbitro. Non lo fanno neppure con la replica, nella quale ribadiscono praticamente gli argomenti già proposti con il ricorso, aggiungendo soltanto che l'arbitro avrebbe dovuto operare una "differenziazione tra i singoli documenti prodotti". La censura è perciò inammissibile, con la conseguenza che vengono a cadere anche tutti gli argomenti che i ricorrenti sviluppano ripetutamente attorno ai documenti stralciati dall'arbitro: ad esempio nei commenti delle posizioni F._____, I._____, J._____, K._____ e n. 4.996.00. Inammissibile è anche la produzione di tali documenti davanti al Tribunale federale (supra, consid. 1.6).

E. 4

Il lodo contiene alcune considerazioni generali sulla maggiore utilità delle prove per documenti rispetto a quelle testimoniali. L'arbitro la riconduce sia al fatto che nel commercio internazionale le operazioni avvengono soprattutto per scritto, sia all'interesse personale che hanno nella lite i testi proposti dagli attori. I ricorrenti ritengono che tale motivazione violi il diritto di essere sentiti. Il seguito del gravame è poi costellato di innumerevoli censure, riferite alle singole pretese poste in causa, concernenti la mancata considerazione di documenti e testimonianze.

E. 4.1

Sebbene, come detto, i ricorrenti si premurino di menzionare ripetutamente il diritto di essere sentiti, queste argomentazioni non riguardano l'aspetto formale del diritto alla prova; attengono invece all'apprezzamento delle prove, ossia al valore che l'arbitro ha attribuito a documenti e testimonianze per accertare i fatti che ha ritenuto determinanti per il giudizio. Il Tribunale federale non può addentrarsi in tale esame, poiché è vincolato all'accertamento dei fatti contenuto nel lodo (supra, consid. 1.6). Tutte le censure che attengono a questi temi sono perciò inammissibili, siano esse espresse in termini generali o riferite ad accertamenti puntuali. Lo sono in particolare le argomentazioni - comunque appellatorie - volte contro l'apprezzamento delle prove che ha portato l'arbitro a non riconoscere le posizioni F._____, G._____, H._____, I._____, J._____ e K._____, nonché le n. 1024.10/13 e 9.971.01, così come quelle riguardanti la nomina del convenuto quale managing director della B._____ Ltd. oppure l'attività che egli ha svolto per la L._____ GmbH.

E. 4.2

Inammissibili, per lo stesso motivo, sono anche le critiche dirette contro l'accoglimento della domanda riconvenzionale per provvigioni di vendita del convenuto. A questo proposito i ricorrenti adducono anche la violazione del principio della parità di trattamento. Di per sé il vizio potrebbe costituire motivo di ricorso secondo l'art. 190 cpv. 2 lett. d LDIP, se fosse riconducibile a disparità sotto il profilo dei diritti procedurali delle parti. In realtà i ricorrenti contestano di nuovo soltanto l'apprezzamento delle prove effettuato dall'arbitro; mantengono tale orientamento anche con le considerazioni di replica.

E. 5

A mente dei ricorrenti il diritto di essere sentiti sarebbe stato violato perché l'arbitro non avrebbe rispettato l'obbligo di informare le parti sulla propria intenzione di fondare il lodo su elementi di diritto non prevedibili e di chiedere spiegazioni su aspetti non chiari, dando loro la possibilità di prendere posizione, di completare le allegazioni e di offrire prove. Essi muovono questa censura prima in forma generale, poi nel contesto dell'esame di dettaglio riguardante le posizioni K._____, 1024.10/13 e 9.971.01, nonché la solidarietà.

E. 5.1

Nel diritto svizzero vige il principio *iura novit curia* in forza del quale l'arbitro, come il giudice, non è vincolato dalle argomentazioni giuridiche delle parti: di regola - fatta eccezione di circostanze che qui non sono addotte - egli può quindi applicare norme diverse da quelle proposte dalle parti senza essere tenuto ad avvertirle preventivamente; non deve nemmeno informarle sul carattere decisivo degli elementi di fatto sui quali intende fondare il giudizio, a condizione che siano stati allegati e provati regolarmente (DTF 130 III 35

consid. 5 e rif.).

E. 5.2

La tesi dei ricorrenti è di conseguenza errata. Aggiungasi che i chiarimenti che l'arbitro avrebbe dovuto effettuare, secondo loro, riguardavano in definitiva l'idoneità degli elementi agli atti a provare i fatti, ossia ancora l'apprezzamento delle prove. Una parte non può evidentemente pretendere che l'arbitro o il giudice, prima di emanare un giudizio a lei sfavorevole, l'avverta che un documento da lei prodotto non provi un determinato fatto (sentenza 4A_450/2007 del 9 gennaio 2008 consid. 4.2.2).

E. 6

A diverse riprese i ricorrenti rimproverano all'arbitro di avere respinto pretese che non erano contestate rispettivamente fondate su fatti pacifici, o viceversa. In determinate circostanze la mancata valutazione delle allegazioni delle parti può effettivamente costituire diniego di giustizia formale; si veda in questo senso la DTF 121 III 331 consid. 3b (citata nel ricorso). Non è tuttavia necessario verificare se tali circostanze siano realizzate nei casi menzionati dai ricorrenti.

E. 6.1

Essi spiegano che la posizione F. _____ di EUR 110'000.-- è originata da un acquisto di macchine effettuato dal convenuto utilizzando i soldi della B. _____ Ltd.; egli avrebbe in seguito rivenduto le macchine per proprio conto senza restituire i soldi. L'arbitro avrebbe respinto la pretesa nonostante che il convenuto non avesse contestato di avere pagato le macchine con i soldi della B. _____ Ltd. Per giustificare tali tesi i ricorrenti isolano tuttavia alcuni passaggi delle prese di posizione del convenuto, attribuendo loro un significato che non hanno. In realtà il convenuto, a pag. 8 dell'atto di risposta e riconvenzione del 27 agosto 2007 e a pag. 13 della risposta e riconvenzione del 26 agosto 2009, aveva obiettato che le allegazioni della B. _____ Ltd. erano confuse, aveva contestato l'ammontare dei versamenti effettuati e aveva aggiunto che, se l'importo in discussione fosse stato di EUR 110'000.--, esso sarebbe comunque stato restituito. Non è pertanto vero che il convenuto non avesse contestato i fatti in discussione. Ne viene, oltre all'infondatezza di questa censura, che cadono anche gli argomenti secondo i quali l'assenza di contestazione avrebbe indotto i ricorrenti a produrre soltanto in un secondo tempo i documenti pertinenti, per cui il rifiuto di acquisirli violerebbe il diritto di essere sentiti. L'arbitro ha respinto la pretesa giudicando che le prove disponibili - solo le deposizioni di B. _____ e del suo avvocato - non fossero idonee a provare i fatti, definiti per altro "di difficile comprensione". Questa motivazione non è sindacabile (supra, consid. 1.6).

E. 6.2

I ricorrenti ribadiscono la censura per la posizione n. 9.971.01, asserendo che l'arbitro non l'avrebbe riconosciuta benché il convenuto non l'avesse contestata. Travisano però il significato dell'obiezione "presunzioni e non fatti, tantomeno nuovi" a pag. 17 della presa di posizione 1° marzo 2010, con la quale il convenuto ha indubbiamente contestato la pretesa.

E. 6.3

A proposito della domanda riconvenzionale concernente le provvigioni di vendita del convenuto i ricorrenti rimproverano all'arbitro di aver dato per non contestato il documento C-30; sostengono che la contestazione era "sottointesa" nell'eccezione di falso mossa contro il documento C-20, a loro dire identico. L'argomento è manifestamente infondato. I due

documenti non sono affatto identici; non fosse che perché uno consiste di una tabella di una sola pagina (C-20), mentre l'altro è costituito di una tabella, diversa, con l'aggiunta di una buona trentina di pagine (C-30). Nella replica i ricorrenti sostengono di avere semplicemente prodotto gli estratti-conto già agli atti come documento C-19. L'obiezione è nuova e irricevibile, poiché i ricorrenti avrebbero potuto formularla già con il ricorso, con il quale hanno invece proposto solo il raffronto tra i documenti C-20 e C-30 (supra, consid. 1.5).

E. 7

L'ultima censura è fondata sull'art. 190 cpv. 2 lett. c LDIP: i ricorrenti affermano che l'arbitro unico non avrebbe "considerato" le domande di rendiconto ch'essi hanno presentato a più riprese nel corso della procedura. Pure questa censura è manifestamente infondata. L'arbitro non ha affatto dimenticato le conclusioni in questione: le ha registrate con i n. 3, 6 e 8 riferiti alla comparsa conclusionale 12 luglio 2010 delle parti attrici e le ha respinte con il dispositivo n. 3 del lodo. Poco importano i motivi: i ricorrenti confondono il vizio formale, del quale si prevalgono erroneamente, con la reiezione di merito.

E. 8

Per tutti questi motivi il ricorso in materia civile, nella misura in cui è ammissibile, si rivela infondato. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.